

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da Covid 19 - DPCM 13 ottobre 2020

Alla cortese attenzione ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET

Roma, 13 ottobre 2020

In relazione all'incremento nelle ultime settimane dei dati epidemiologici relativi a soggetti risultati positivi al virus Covid 19, ed a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria disposta con la delibera del CdM in data 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, il Consiglio dei Ministri ha adottato nuovo Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 e, sulla base dello stesso, il nuovo DPCM in oggetto, che disciplina nel dettaglio, in sostituzione dei precedenti DPCM del 7 agosto e 7 settembre 2020, le misure restrittive per le diverse attività della vita sociale e per le attività economiche per contenere la diffusione del virus.

Nello specifico, le misure principali riguardanti il settore turistico sono:

- 1) Art. 1, comma 6, lett. m): limitazione per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, con soli posti a sedere e preassegnati (massimo 1000 all'aperto e massimo 200 al chiuso), nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro;
- 2) Art. 1, comma 6, lett. n): Sospensione attività dei locali da ballo e discoteche;
- 3) Art. 1, comma 6, lett. p): Limitazione all'ingresso nei musei ed altri luoghi di cultura, con contingentamento per l'entrata per evitare assembramenti, sia con il mantenimento della distanza interpersonale di un metro;
- 4) Art. 1, comma 6, lett. s): Sospensione dei "...viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado...", fatta eccezione per le seguenti iniziative, a condizione possano essere svolte nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti:
"...le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento...", costituiti dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), già denominati ASL- Alternanza Scuola Lavoro, di cui alla Legge 13 luglio 2015;
"...le attività di tirocinio di cui al DM MIUR 10.9.2010, n. 249 ...";
- 5) Art. 1, comma 6, lett. z): limitazione all'apertura dei soli centri benessere, centri termali e degli stabilimenti balneari per i quali le Regioni e gli Enti locali abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento dell'attività con l'andamento della situazione epidemiologica e abbiano adottato specifici Protocolli di prevenzione del rischio;
- 6) Art. 1, comma 6, lett. nn): prescrizione per l'esercizio delle attività ricettive di assicurare il mantenimento interpersonale di 1 metro negli spazi comuni ed il rispetto delle ulteriori prescrizioni specifiche dei Protocolli e Linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- 7) Art. 4 e 5: limitazioni per gli spostamenti da e per l'estero, con previsione di divieto per i Paesi di cui agli Elenchi E e F dell'Allegato 20, con eccezione solo per persone che viaggiano per motivi tassativamente elencati all'art. 4, commi 1 e 2 (tra cui, esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, esigenze di rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio, etc) che dovranno essere autocertificati con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, come prescritto dall'art. 5, comma 1 del DPCM e ferma la attestazione di aver eseguito con esito negativo un test molecolare o antigenico a mezzo tampone nelle 72 ore antecedenti all'imbarco. La autocertificazione sopra detta va rilanciata anche da chiunque faccia ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati esteri o territori esteri di cui agli Elenchi B,C,D,E,F dell'Allegato 20;
- 8) Art. 6: previsione della misura della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario per le persone che entrano in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei territori degli Stati di cui agli elenchi D, E, F dell'Allegato 20, anche se asintomatiche. Per persone che abbiamo soggiornato o siano transitate nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia nei territori degli Stati di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 è prevista, in forma alternativa, l'attestazione di essersi sottoposti nelle 72 ore precedenti ad un test molecolare o antigenico, tramite tampone, ovvero di sottoporsi allo stesso non oltre 48 dall'ingresso del territorio nazionale.
- 9) Art. 8: previsione della possibilità di svolgimento dei servizi di crociera solo nel rispetto delle Linee guida di cui all'Allegato 17 del DPCM;
- 10) Art. 12: le disposizioni del DPCM si applicano dal 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Cordiali saluti

Ufficio Legale Fiavet
Avvocato Federico Lucarelli